

Circolare 2015/3 *Leverage ratio*

Calcolo della quota di fondi propri non ponderata (*leverage ratio*) per le banche

Riferimento: Circ. FINMA 15/3 «*Leverage ratio*»
 Data: 29 ottobre 2014
 Entrata in vigore: 1° gennaio 2015
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b
 LBCR art. 4 cpv. 2
 OBVM art. 29
 OFoP art. 46
 OFoP art. 135

Destinatari																																																					
X		X						X																																													
Banche		Gruppi e congl. finanziari		Altri intermediari		Assicuratori		Gruppi e congl. assicurativi		Intermediari assicurativi		Commercianti di val. mobiliari		Sedi di negoziazione		Controparti centrali		Depositari centrali		Repertori di dati sulle negoziazioni		Sistemi di pagamento		Partecipanti		Direzioni dei fondi		SICAV		Società in accomandita per ICC		SICAF		Banche depositarie		Gestori patrimoniali di ICC		Distributori		Rappresentanti di ICC esteri		Altri intermediari		OAD		IFDS		Assoggettati OAD		Società di audit		Agenzie di rating	
LBCR								LSA				LBVM								LinFi														LICol								LRD						Altri					

I.	Oggetto	nm.	1
II.	Standard minimi di Basilea	nm.	2
III.	Definizione di <i>leverage ratio</i>	nm.	3-5
IV.	Consolidamento	nm.	6-7
V.	Esposizione totale	nm.	8-76
A.	Posizioni in bilancio	nm.	14-20
B.	Derivati	nm.	21-51
a)	Compensazione	nm.	25
b)	Gestione delle garanzie	nm.	26-37
c)	Gestione dei servizi di <i>clearing</i>	nm.	38-41
d)	Gestione speciale per i derivati di credito aventi la banca come garante	nm.	42-51
C.	Operazioni di finanziamento di titoli	nm.	52-73
a)	Gestione di carattere generale: la banca opera in conto proprio e a proprio rischio (<i>bank acting as principal</i>)	nm.	54-69
b)	Banca che funge da agente (<i>bank acting as agent</i>)	nm.	70-73
D.	Posizioni fuori bilancio	nm.	74-76
VI.	Disposizioni transitorie	nm.	77-78

I. Oggetto

La presente circolare concretizza gli artt. 46 e 135 dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03), definendo nella fattispecie il calcolo dell'indice di leva finanziaria (*leverage ratio*) conformemente alle norme degli standard minimi di Basilea (*leverage ratio* di Basilea III). I relativi obblighi di pubblicazione sono regolamentati nella Circ. FINMA 08/22 «Pubblicazione – Banche». Vi sono pertanto posizioni (ad es. in conformità ai nn. 7, 16–17, 36, 39, 51, 56) che, pur non influenzando il *leverage ratio* nel risultato finale, devono comunque essere pubblicate.

1

II. Standard minimi di Basilea

Le presenti disposizioni si basano sulla versione attuale dell'Accordo del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (standard minimi di Basilea). Gli standard minimi di Basilea in materia di *leverage ratio* sono definiti nel documento «Basilea III – L'indice di leva finanziaria e i requisiti di informativa pubblica» pubblicato nel gennaio 2014. Laddove i passaggi di testo sottiacenti di tale documento risultino rilevanti, nelle disposizioni di seguito riportate vi si fa riferimento con un'indicazione fra parentesi quadre.

2

III. Definizione di *leverage ratio*

[§6] L'indice di leva finanziaria di Basilea III (*leverage ratio*) costituisce una quota di fondi propri non ponderata; viene definito come il rapporto tra i fondi propri di base computabili (numeratore) e l'esposizione totale (denominatore) ed è espresso in termini percentuali:

3

$$\textit{leverage ratio} = \text{fondi propri di base} / \text{esposizione totale}$$

4

[§10] Il parametro di misurazione dei fondi propri per il *leverage ratio* di Basilea III è costituito dai fondi propri di base (capitale *Tier 1*) della regolamentazione in materia di fondi propri basati sul rischio ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 OFoP, tenendo tuttavia conto delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 137 segg. OFoP. Di conseguenza, i fondi propri di base al numeratore del *leverage ratio* corrispondono sempre a quelli che trovano applicazione nella regolamentazione basata sul rischio.

5

IV. Consolidamento

[§8] Per l'indice di leva finanziaria di Basilea III viene adottato lo stesso perimetro di consolidamento ai sensi del diritto prudenziale applicabile alle norme in materia di fondi propri basate sul rischio ai sensi degli artt. 7–13 OFoP. Le attività iscritte a bilancio delle società veicolo (*Special Purpose Entities*) escluse dalle posizioni ponderate per il rischio ai sensi delle disposizioni specifiche di cui agli artt. 48–88 OFoP sono considerate come appartenenti al perimetro di consolidamento regolamentare e devono essere incluse nell'esposizione totale. Le attività delle società veicolo possono pertanto essere escluse dall'esposizione totale soltanto se sono contestualmente escluse sia dalle posizioni ponderate per il rischio, sia dal bilancio (secondo le prescrizioni sulla presentazione dei conti).

6

[§9] Qualora un'entità bancaria, finanziaria, assicurativa o commerciale non rientri nel perimetro di consolidamento prudenziale, nell'esposizione totale del *leverage ratio* deve essere iscritta soltanto la partecipazione al capitale di tale impresa (ossia solamente il valore contabile della partecipazione e non i valori patrimoniali sottostanti e le altre esposizioni della società di partecipazione). Le partecipazioni al capitale di tali imprese, che vengono dedotte dai fondi propri di base, possono tuttavia essere escluse dall'esposizione totale del *leverage ratio*. 7

V. Esposizione totale

[§12] L'esposizione totale per il calcolo del *leverage ratio* corrisponde di norma ai valori contabili, nel rispetto delle condizioni seguenti: 8

- Le esposizioni diverse dagli strumenti derivati portate a bilancio vengono registrate nell'esposizione totale al netto delle rettifiche di valore per rischi di perdita e per analoghi adeguamenti di valore delle attività. 9
- La compensazione tra crediti e depositi non è ammessa. Per la compensabilità di derivati e operazioni di finanziamento di titoli (*securities financing transactions*, SFT) trovano applicazione le regole specifiche della presente circolare. La compensazione ammessa nell'ambito delle prescrizioni sulla presentazione dei conti tra altri crediti e debiti è consentita soltanto laddove tale operazione non presenti chiaramente il carattere di un'attenuazione del rischio, in particolare per quanto concerne la compensazione di crediti e debiti in relazione a transazioni non regolate, laddove la presentazione dei conti venga effettuata dopo la data della transazione (*trade date accounting*). 10

Le banche che calcolano i fondi propri computabili e necessari a livello di singolo istituto con approvazione della FINMA secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale (cfr. nm. 156 Circ. FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche») utilizzano il medesimo standard anche per il calcolo del *leverage ratio* nell'ambito del nm. 8 (ossia fatti salvi i nm. 9–10 nonché le ulteriori disposizioni della presente circolare). 11

[§13] Ad eccezione degli ambiti di seguito regolamentati in maniera specifica, le misure di attenuazione del rischio di cui all'art. 61 OFoP (incluse le coperture o le garanzie reali materiali o finanziarie) non possono essere considerate e pertanto non comportano una riduzione dell'esposizione totale. 12

[§14] L'esposizione totale è data dalla somma di: esposizioni in bilancio, esposizioni in derivati, esposizioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e posizioni fuori bilancio. I trattamenti specifici di queste quattro tipologie di esposizione sono definiti in dettaglio di seguito. 13

A. Posizioni in bilancio

[§15] Nel novero delle posizioni in bilancio rientrano tutte le attività in bilancio, tenendo in considerazione i nm. 9–11 in funzione dell'entità dell'importo iscritto. Ad eccezione dei casi regolamentati nei nm. 21–73, ciò comprende anche le garanzie iscritte a bilancio in relazione a derivati e SFT, ma non i crediti e i valori di sostituzione positivi concernenti gli stessi derivati e SFT contemplati ai nm. 21–73. 14

[§15] Qualora una banca applichi prescrizioni sulla presentazione dei conti diversi dalle direttive contabili svizzere per le banche o dagli IFRS e presenti nel proprio bilancio attività detenute a titolo fiduciario che adempiono il principio IAS 39 per l'eliminazione contabile (*de-recognition*) ed eventualmente il principio IFRS 10 per il deconsolidamento (*de-consolidation*), tali attività possono essere escluse nel computo dell'esposizione totale. 15

[§16] Al fine di garantire calcoli coerenti, i valori patrimoniali portati a bilancio che vengono dedotti dai fondi propri di base di qualità primaria ai sensi dell'art. 32 segg. OFoP o ai sensi della Circ. FINMA 13/1 possono essere dedotti anche dall'esposizione totale. 16

Per le banche che applicano l'approccio basato sui *rating* interni (approccio IRB), ai sensi dell'art. 32 lett. e OFoP devono essere dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria (CET1) eventuali differenze negative nel portafoglio di rettifiche di valore riconoscibili rispetto alle perdite attese. Lo stesso importo può essere dedotto anche dall'esposizione totale. 17

[§17] Le passività non possono essere dedotte dall'esposizione totale, inclusi i seguenti importi: 18

- Utili non realizzati tramite la rivalutazione dei passivi 19
- Adeguamenti di valutazione a valori di sostituzione negativi di derivati che risultano dal rischio di credito della banca stessa. 20

B. Derivati

[§18] I derivati danno luogo a due tipologie di esposizione: un'esposizione riconducibile al valore di riferimento e un'esposizione in relazione alla controparte. Il trattamento di seguito definito nell'ambito del *leverage ratio* di Basilea III ha come obiettivo il rilevamento di entrambe le tipologie di esposizione. 21

[§19] L'esposizione delle posizioni in derivati viene calcolata come la somma dei valori attuali di sostituzione positivi e del supplemento di garanzia (*add-on*) secondo il metodo del valore di mercato (cfr. art. 57 OFoP e nm. 16–63 Circ. FINMA 08/19 «Rischi di credito – banche»), fatto salvo quanto disposto al nm. 24. 22

[§12] I valori attuali di sostituzione sono da intendersi al netto degli adeguamenti di valore (ad es. adeguamenti di valore a causa del rischio di credito della controparte). 23

[§19] Per i derivati di credito in cui la banca si impegna come garante, oltre all'equivalente di credito di cui al nm. 22 viene aggiunto anche l'importo risultante dalla gestione speciale di cui ai nm. 42–51. 24

a) Compensazione

[§21] La compensazione dei valori di sostituzione positivi e negativi derivanti da contratti derivati con la stessa controparte a un valore di sostituzione netto nonché la compensazione dei relativi *add-on* individuali con un *add-on* netto avvengono alle stesse condizioni e con le stesse modalità del metodo del valore di mercato (cfr. nm. 54–63 Circ. FINMA «Rischi di credito – banche»). 25

b) Gestione delle garanzie

[§23] Con riserva di quanto disposto ai nm. 34 e 35, le garanzie ricevute dalla banca non possono essere computate a fronte degli equivalenti di credito di derivati, anche laddove le norme in materia di fondi propri basate sul rischio o lo standard di rendiconto applicabile consentirebbero una tale compensazione. In linea di massima le garanzie ricevute dalla controparte non comportano pertanto una riduzione dell'esposizione totale. 26

[§24] Lo stesso principio trova applicazione per le garanzie fornite dalla banca. Qualora la banca abbia ceduto garanzie in relazione a derivati, e qualora ai sensi degli standard di rendiconto applicabili ciò abbia comportato una riduzione delle posizioni di bilancio, con riserva di quanto disposto al nm. 36 la banca deve ricomputare nell'esposizione totale l'importo delle garanzie cedute. 27

[§25] Nella determinazione dell'esposizione dei derivati ai fini del *leverage ratio* di Basilea III, la componente in contanti dei margini di variazione (*variation margin*) scambiati tra le controparti possono essere equiparati a un regolamento anticipato (*pre-settlement payment*) (cfr. nm. 35–36) laddove risultino soddisfatte le seguenti condizioni: 28

- la liquidità accettata **non** viene segregata (*segregated*) rispetto ai valori patrimoniali propri della parte ricevente. Da questo criterio sono esclusi i contratti il cui adempimento degli impegni viene garantito da una controparte centrale qualificata (*qualifying central counterparty*, QCCP) (cfr. nm. 40). 29

- I margini di variazione vengono calcolati e scambiati giornalmente sulla base del valore di mercato dei contratti derivati. 30

- Fatti salvi eventuali valori di soglia (*thresholds*) e importi minimi di trasferimento (*minimum transfer amounts*), l'importo dei margini di variazione comprende l'intero valore di mercato dei contratti derivati. 31

- I margini di variazione e i contratti derivati sono soggetti a un accordo di compensazione tra entrambe le controparti. Esso deve stabilire espressamente che, qualora una delle due parti sia interessata da un evento creditizio, gli impegni di pagamento assunti nell'ambito dell'accordo stesso devono essere saldati al netto, tenendo cioè conto dei margini di variazione ricevuti ed effettuati. L'accordo di compensazione deve risultare attuabile in tutti gli ordinamenti giuridici rilevanti, anche in caso di *default*, fallimento o insolvenza. 32

- La quota in contanti dei margini di variazione è stata ricevuta in una valuta indicata come valuta di regolamento nel contratto derivato, nell'accordo di compensazione, oppure nel *Credit Support Annex* relativo all'accordo di compensazione. 33

[§26] Laddove le condizioni di cui ai nm. 29–33 risultino adempiute, sono ammesse le seguenti compensazioni: 34

- La componente in contanti dei margini di variazione ricevuti dalla banca può essere compensata con i valori di sostituzione positivi. 35

- Se la banca ha effettuato i margini di variazione in contanti e i crediti rivenienti da tali margini di variazione vengono esposti come attività secondo le vigenti prescrizioni 36

sulla presentazione dei conti, la banca può dedurre il rispettivo importo del credito dall'esposizione totale.

[§26] I margini di variazione effettuati in contanti non possono essere utilizzati per ridurre la componente della maggiorazione (*add-on*). Nel calcolo dell'*add-on* non deve quindi essere inclusa alcuna garanzia. In particolare, i valori di sostituzione utilizzati per il calcolo dell'*add-on* netto vanno presi senza tenere conto delle garanzie ricevute o fornite. 37

c) Gestione dei servizi di *clearing*

[§27] Se una banca che opera in qualità di membro di *clearing* di una controparte centrale (*central counterparty*, CCP) offre servizi di *clearing* ai propri clienti, garantendo in tale ambito l'adempimento degli obblighi della CCP nei confronti dei propri clienti, oltre all'esposizione in derivati nei confronti dei clienti tale banca deve rilevare anche le esposizioni in derivati nei confronti della CCP. Questi ultimi vengono calcolati con le stesse regole applicate a tutte le altre esposizioni in derivati. 38

[§27] Se tuttavia la banca che opera in qualità di membro di *clearing* di una QCCP non garantisce l'adempimento degli obblighi della QCCP stessa nei confronti dei clienti, la banca non deve includere nel computo dell'esposizione totale i propri impegni in derivati nei confronti della QCCP e i crediti delle garanzie prestate alla QCCP in relazione a tali operazioni con i clienti. 39

La definizione di controparte centrale qualificata è riportata nella Circ. FINMA 08/19 «Rischi di credito – banche». 40

[§28] Se un cliente si impegna direttamente in un'operazione in derivati con una CCP e la banca in veste di membro di *clearing* garantisce l'adempimento degli obblighi del cliente nei confronti della CCP, la banca stessa deve computare la propria esposizione in derivati nei confronti del cliente con modalità analoghe a quelle che essa avrebbe adottato se avesse svolto l'operazione direttamente con il cliente (cioè in conformità ai nm. 22–37). Questo principio trova applicazione anche in riferimento alle garanzie ricevute o prestate. 41

d) Gestione speciale per i derivati di credito aventi la banca come garante

I derivati di credito per i quali la banca si impegna come garante (di seguito indicati come «derivati di credito venduti») comportano, oltre all'esposizione in relazione alla controparte, anche un'esposizione in relazione al credito in questione. Di questa fattispecie si tiene conto nel calcolo dell'esposizione totale con le modalità di seguito riportate. 42

[§30] Per i derivati di credito venduti, oltre alla gestione suindicata dei derivati e delle garanzie correlate, è necessario includere nel calcolo dell'esposizione totale anche il valore nominale effettivo relativo al derivato di credito. Il valore nominale effettivo si ottiene correggendo il valore nominale stesso, in modo tale da riflettere il rischio reale dei contratti dotati di un effetto leva o di un'altra caratteristica che intensifica l'effetto della transazione. Il valore nominale effettivo non può essere ridotto in funzione dell'eventuale valore di sostituzione negativo del derivato di credito, qualora tale valore di sostituzione negativo abbia comportato una diminuzione dei fondi propri di base. 43

[§30] L'importo risultante dal nm. 43 può essere ridotto dell'importo nominale effettivo dei derivati di credito di segno opposto (ossia quelli aventi la banca come assuntore delle ga- 44

ranzie) laddove risultino adempiute le seguenti condizioni:

- Nominativi di riferimento. I derivati di credito devono risultare intestati agli stessi nominativi di riferimento. Due nominativi di riferimento sono considerati identici soltanto se si riferiscono alla stessa entità legale (*legal entity*). 45

- Pool di indirizzi di riferimento. La protezione acquistata su un pool di indirizzi di riferimento può compensare la protezione venduta su singoli indirizzi se la protezione acquistata risulta equivalente sotto il profilo economico a un'acquisizione separata di protezione per ogni indirizzo presente nel pool (è quanto accadrebbe, per esempio, se la banca acquistasse una protezione creditizia su un'intera struttura di cartolarizzazione). Se una banca acquista protezione su un pool di indirizzi di riferimento, ma tale protezione creditizia non copre l'intero pool (bensì soltanto un suo sottoinsieme, come nel caso di un derivato di credito «*nth-to-default*» o una tranche di cartolarizzazione), non è ammessa alcuna compensazione con una protezione venduta per conto di singoli indirizzi di riferimento. La protezione creditizia acquistata può tuttavia compensare la protezione creditizia venduta su un pool, a condizione che la protezione acquistata copra l'intero sottoinsieme del pool su cui la protezione è stata venduta. In altre parole, la compensazione è ammissibile soltanto se il pool degli indirizzi di riferimento e il livello di subordinazione di entrambe le transazioni sono identici. 46

- Rango pari o rango inferiore. La protezione creditizia acquistata per un singolo indirizzo deve risultare intestata a un'obbligazione di riferimento (*reference obligation*) di rango pari o inferiore rispetto all'obbligazione di riferimento del derivato di credito venduto, in modo tale che un evento creditizio all'interno del derivato di credito venduto comporti necessariamente un evento creditizio nella protezione creditizia acquistata. Nel caso di strumenti suddivisi in *tranche*, la protezione creditizia acquistata deve risultare intestata a un'obbligazione di riferimento di rango analogo. 47

- Durata residua. La durata residua della protezione creditizia acquistata deve essere pari o più estesa di quella del derivato di credito venduto. 48

- Valore nominale. Se il valore nominale effettivo del derivato di credito venduto ai sensi del nm. 43 è stato ridotto in misura pari a un valore di sostituzione negativo, dal valore nominale effettivo della copertura creditizia di segno opposto acquistata deve essere anch'esso ridotto in misura pari all'eventuale valore di sostituzione positivo rispecchiata dai fondi propri di base. 49

- *Total return swap*. Se la banca acquista protezione creditizia mediante un *total return swap* e i pagamenti netti ricevuti sono contabilizzati come un provento netto, senza che tuttavia nel valore di sostituzione del derivato di credito venduto sia registrata alcuna oscillazione di segno opposto tale da ridurre i fondi propri di base, la copertura creditizia non viene riconosciuta per finalità di compensazione dei valori nominali effettivi in relazione ai derivati di credito venduti. 50

- [§31] Nel calcolo degli equivalenti di credito ai sensi dei nm. 22 e 25, l'*add-on* individuale può essere fissato con valore pari a zero per i derivati di credito venduti il cui valore nominale effettivo integrale ai sensi del nm. 43 è stato incluso nel computo dell'esposizione totale senza però essere stato ridotto ai sensi del nm. 44. Mediante questa disposizione è possibile evitare duplicazioni nel calcolo di tali esposizioni. 51

C. Operazioni di finanziamento di titoli

Sono considerate operazioni di finanziamento di titoli (*securities financing transactions*, SFT) ai sensi della presente circolare le operazioni di pronti contro termine (*repo*) e quelle con caratteristiche analoghe, vale a dire le operazioni di pensionamento titoli (*repos and reverse repos*), le operazioni di prestito titoli (*securities lending and borrowing*) e i crediti su titoli (*margin lending*) per i quali il valore della transazione dipende dalle valutazioni di mercato e che spesso sono correlati ad accordi di pagamento e di versamento suppletivo (*marginning*). 52

[§32] Le SFT vengono registrate nell'esposizione totale secondo le modalità di trattamento di seguito descritte. Tale trattamento tiene conto del fatto che l'erogazione e l'assunzione di crediti garantiti sotto forma di SFT costituiscono una fonte significativa di indebitamento, e al contempo garantisce un'implementazione uniforme a livello internazionale mediante l'indicazione di un parametro comune che tiene in considerazione le principali differenze negli standard di rendiconto. 53

a) Gestione di carattere generale: la banca opera in conto proprio e a proprio rischio (*bank acting as principal*)

[§33] Nella gestione generale (ovvero fatti salvi i nm. 70–73), la somma delle attività SFT lorde secondo i nm. 55–62 e dell'esposizione nei confronti della controparte SFT ai sensi dei nm. 63–67 deve essere registrata nell'esposizione totale per il *leverage ratio*. 54

[§33i] Per le attività SFT lorde riportate a fini contabili non è consentito effettuare alcuna compensazione in bilancio tra debiti a pronti e crediti a pronti (come ad es. è attualmente ammesso nell'ambito della contabilità). In questo modo vengono eliminate le differenze a livello di possibilità di compensazione potenzialmente derivanti dall'applicazione di diversi standard di rendiconto. 55

[§33i] Le attività SFT lorde riportate a fini contabili (senza le compensazioni ammesse ai sensi degli standard di rendiconto) vengono adeguate con le modalità di seguito riportate: 56

- Per le SFT sul versante delle attività che vengono regolate tramite una QCCP e per le quali è stata applicata una novazione, in luogo delle attività SFT lorde riconosciute a fini contabili trova applicazione l'esposizione contrattuale che risulta alla fine, in quanto a seguito della novazione stessa i contratti preesistenti sono stati sostituiti da nuovi obblighi giuridici. 57
- Qualora la banca riporti all'attivo del proprio bilancio i titoli presi in carico nell'ambito di una SFT, il valore di questi titoli può essere escluso dall'esposizione totale. 58
- I debiti e i crediti in contanti nell'ambito di STF con la stessa controparte possono essere considerati al netto laddove risultino adempiuti i seguenti criteri: 59
 - a) Le transazioni hanno esplicitamente la stessa data di adempimento finale. 60
 - b) Il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con quello dovuto dalla controparte è legalmente attuabile sia nelle attività ordinarie, sia in caso di *default*, insolvenza o fallimento. 61

c)	Le controparti si impegnano a svolgere le attività su base netta o contemporaneamente, ovvero le transazioni sono oggetto di un meccanismo di regolamento che in ultima analisi si basa su una liquidazione netta, ovvero alla data di adempimento i <i>cash flow</i> delle transazioni corrispondono di fatto a un unico importo netto. Per ottenere una simile equivalenza, entrambe le transazioni devono essere effettuate mediante lo stesso sistema di regolamento, e gli accordi di regolamento devono essere supportati da liquidità e/o linee di credito infragiornaliere volte ad assicurare che il regolamento abbia luogo entro la fine della giornata operativa. In questo sistema, l'eventuale esito negativo dell'operazione di regolamento di un singolo titolo deve comportare il ritardo soltanto per il regolamento dell'importo in contanti collegato al titolo in questione, oppure deve generare un impegno nei confronti del sistema di regolamento. Le SFT per le quali alla fine del periodo di regolamento previsto il regolamento di un titolo non è andato a buon fine, sono escluse dalla gestione netta e devono essere registrate al lordo nell'esposizione totale.	62
[§33(ii)]	L'esposizione nei confronti della controparte SFT viene calcolata in base al valore di sostituzione attuale, senza applicazione di <i>haircut</i> . In altre parole:	63
•	Se le condizioni in materia di compensazione contrattuale di cui ai nn. 115–115.0.1 della Circ. FINMA 08/19 «Rischi di credito – banche» risultano adempiute, l'esposizione corrente (E^*) risulta pari al valore più elevato tra zero e il valore di mercato totale della liquidità e dei titoli dati in prestito alla controparte per tutte le transazioni incluse nell'accordo di compensazione ($\sum E_i$), meno il valore di mercato totale della liquidità e i titoli ricevuti per tale transazione ($\sum C_i$). Questo processo trova espressione nella seguente formula:	64
	$E^* = \max \{0, [\sum E_i - \sum C_i]\};$	65
	in cui l'indice «i» si estende a tutte le transazioni comprese nell'accordo di compensazione.	66
•	Se le condizioni per la compensazione contrattuale non risultano adempiute, l'esposizione corrente deve essere calcolata per ogni singola transazione; ogni transazione «i» viene trattata come un insieme di compensazione a sé stante, come si evince dalla seguente formula:	67
	$E_i^* = \max \{0, [E_i - C_i]\}$	68
[§34]	Transazioni contabilizzate come vendite: se nello standard di rendiconto adottato dalla banca una SFT viene contabilizzata come vendita, la banca deve annullare tutte le contabilizzazioni correlate alla vendita e poi calcolare l'esposizione totale come se nella sua contabilità la SFT fosse stata trattata alla stregua di un'operazione di finanziamento (ossia secondo il nn. 54).	69

b) Banca che funge da agente (*bank acting as agent*)

[§35] Una banca che opera in veste di agente in un'operazione SFT fornisce in generale una copertura o una garanzia solamente a una delle due parti coinvolte, e segnatamente solo a fronte della differenza tra il valore del titolo o della liquidità data in prestito dal suo cliente e il valore delle garanzie fornite dal debitore. In questo ambito, la banca assume nei confronti della controparte del proprio cliente un'esposizione pari alla differenza fra questi valori e non all'importo del valore di base o della liquidità della transazione. Se la banca non è proprietaria della liquidità o dei titoli sottostanti e non esercita alcun controllo sugli stessi, tali mezzi non possono essere utilizzati dalla banca per accrescere la propria leva finanziaria. Di tali circostanze si tiene conto nei nm. 71–73. 70

[§36] Se una banca che nell'ambito di una SFT funge da agente ha fornito a un cliente o a una controparte una copertura o una garanzia per un'eventuale differenza tra il valore del titolo o della liquidità data in prestito dal cliente e il valore delle garanzie apportate dal debitore, ai fini del calcolo della propria esposizione totale essa deve applicare soltanto i nm. 63–67. 71

[§37] Una banca che nell'ambito di una SFT funge da agente e fornisce a un cliente o a una controparte una copertura o una garanzia può avvalersi della gestione speciale di cui al nm. 71 soltanto se la sua esposizione nella transazione è limitata alla differenza garantita tra il valore del titolo o dei fondi in contanti dati in prestito dal suo cliente e il valore delle garanzie apportate dal debitore. Qualora la banca assuma un'esposizione economica che eccede tale garanzia in relazione ai titoli o alla liquidità sottostante, l'intero importo del titolo o della liquidità deve essere incluso nel computo dell'esposizione totale. Ciò vale in particolare se le garanzie ricevute dalla banca sono amministrate o prestate ulteriormente dalla stessa a proprio nome o per proprio conto invece che a nome e per conto del cliente o del debitore. 72

[§36] Se una banca funge da agente in un SFT e, oltre alle condizioni indicate ai nm. 70–72 non fornisce ad alcuna delle parti coinvolte una copertura o una garanzia, essa non risulta esposta ai fini della SFT e non deve pertanto includere quest'ultima nel computo dell'esposizione totale. 73

D. Posizioni fuori bilancio

[§38] In questa sezione sono illustrate le modalità con cui le posizioni fuori bilancio devono essere incluse nell'esposizione totale ai fini del *leverage ratio*. Nelle posizioni fuori bilancio rientrano tutte le tipologie di impegni eventuali e impegni di credito, siano essi revocabili senza riserva o meno. In tale novero sono incluse in particolare le operazioni menzionate agli artt. 53–54 OFoP e nell'Allegato 1 OFoP, ivi inclusi linee di liquidità, sostituti di credito, accettazioni, aperture di credito *stand-by* e crediti documentari garantiti da merci. 74

[§39] Per il calcolo dell'esposizione derivante da posizioni fuori bilancio nell'ambito del *leverage ratio* devono essere applicati, fatto salvo quanto disposto dal nm. 76, i fattori di conversione del credito di cui all'Allegato 1 OFoP al valore nominale oppure al valore di cassa della rispettiva operazione. 75

[§39] Ai fini del *leverage ratio*, per i fattori di conversione del credito trova applicazione una soglia inferiore del 10%. Le posizioni fuori bilancio per le quali nelle norme in materia di 76

fondi propri basate sul rischio (Allegato 1 OFoP) è previsto un fattore di conversione del credito dello 0% ricevono pertanto, ai fini del *leverage ratio*, un fattore di conversione del credito del 10%. Ciò riguarda gli impegni di credito che risultano revocabili in qualsiasi momento senza riserva e senza preavviso da parte della banca, ovvero che in caso di deterioramento del merito creditizio del debitore si estinguono effettivamente in modo automatico.

VI. Disposizioni transitorie

Le banche che si avvalgono della disposizione transitoria per l'impiego dell'approccio AS-CH ai sensi dell'art. 137 OFoP, per il calcolo degli equivalenti di credito applicano nel nm. 22 il metodo del valore di mercato secondo l'AS-CH (nm. 16–48 Circ. FINMA 08/19 «Rischi di credito – banche» nella versione aggiornata al 31.12.2012). Ai fini del calcolo dell'esposizione totale, gli equivalenti di credito così computati devono essere moltiplicati per il fattore 1,5.

77

Le banche che si avvalgono della disposizione transitoria per i derivati negoziati in borsa ai sensi del nm. 410 Circ. FINMA 08/19 «Rischi di credito – banche», ai fini della determinazione degli equivalenti di credito utilizzano, anziché *add-on* regolamentari, l'importo dell'*initial margin* secondo il metodo di borsa. Ciò significa che l'*add-on* viene fissato su un livello pari alla quota delle richieste di margine della borsa, definita sulla scorta della compensazione giornaliera di utili e perdite. Anche ai sensi delle presenti disposizioni transitorie è necessario rispettare quanto disposto dal nm. 37, secondo il quale i margini di variazione ricevuti dalla banca non possono essere compensati con l'*add-on*.

78